

SCHEMA APPLICATIVO DEL D.M. 24 LUGLIO 2015(RIFERITO AD ALLOGGI ASI / AST / ASGC)

TESTO	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>"Patrimonio abitativo"</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 279, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito "Codice", in dotazione al 1° gennaio 2015, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entità e nelle tipologie riportate nell'allegato A, Tabella 1. 2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, per l'anno 2014, sono indicati nell'allegato A, Tabella 2. 3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativo all'anno 2014, con quelli di cui ai decreti del Ministro della Difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010, 11 giugno 2012 e 7 maggio 2014, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2009, per gli anni 2010 e 2011 e per gli anni 2012 e 2013, è sviluppato nell'allegato A, Tabella 3. 4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2014, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, Tabelle 4 e 5. 5. I dati concernenti la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, le esigenze di alloggi per le Forze Armate in base alle norme vigenti e l'eventuale deficit ovvero surplus rispetto all'esistente, sono indicati nell'allegato C, Tabelle 6, 7, 8 e 9. 6. Gli allegati A, B e C, le nove tabelle in essi contenute e le relative note costituiscono parte integrante del presente decreto. 	//

TESTO	Tipologie "protette" (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>“Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela”</i></p> <p>1. Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo: gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.</p> <p>2. Agli utenti di cui al comma 1 che abbiano in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio è concessa una proroga pari al periodo occorrente alla conclusione del procedimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utente “sine titolo” con presenza di un portatore di handicap¹ nel nucleo familiare convivente <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Coniuge superstite (di personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio) • Altro familiare convivente (di personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Coniuge superstite (di personale dipendente deceduto in servizio) che ha in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio (per l'intero periodo necessario alla conclusione del procedimento) • Altro familiare convivente (di personale dipendente deceduto in servizio) che ha in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio (per l'intero periodo necessario alla conclusione del procedimento) 	<p>L'art. 2 individua n. 5 tipologie di utenti che sono autorizzate a mantenere la conduzione dell'alloggio (nei confronti di tali tipologie di utenti non si procederà al recupero coattivo dell'abitazione).</p> <p>L'art. 2 non effettua alcun richiamo al canone da pagare da parte di tali tipologie di utenti.</p> <p>Il tema del canone da corrispondere è affrontato nel successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 3, per coniuge superstite e altro familiare convivente (di personale dipendente deceduto in servizio) che hanno in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio (regime di proroga); – art. 4 (comma 1), per le rimanenti tre tipologie di utenti (vale a dire, l'utente “sine titolo” con presenza di un portatore di handicap nel nucleo familiare convivente e il coniuge superstite/altro familiare convivente di personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio).

¹ Handicap accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

TESTO	Tipologie “protette” (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>“Condizioni di proroga alla conduzione dell’utenza per particolari categorie meritevoli di tutela”</i></p> <p>I coniugi superstiti, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, con decretazione ai sensi dell’articolo 332 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell’utenza, nonché i beneficiari della proroga di cui all’art. 2, comma 2 del presente decreto, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell’alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coniuge superstite di personale dipendente deceduto (al quale coniuge il Ca. SM di F.A. ha concesso una proroga²) • Altro familiare convivente di personale dipendente deceduto (al quale familiare il Ca. SM di F.A. ha concesso una proroga²) • I beneficiari della proroga riconosciuta dal precedente art. 2, comma 2 (vale a dire coniuge superstite e altro familiare convivente (di personale dipendente deceduto in servizio) che hanno in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio) 	<p>Tali categorie di utenti sono da considerare “in titolo”. Pertanto, tali utenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mantengono la conduzione dell’alloggio (non si procede al recupero coattivo); – corrispondono un canone calcolato ai sensi: <ul style="list-style-type: none"> • dell’art. 335 (TUOM), se utente AST; • dell’art. 336 (TUOM), se utente ASI. <p>L’utente di ASGC permarrà gratuitamente.</p> <p>Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio possono essere concesse (ai sensi dell’art. 332, comma 2, let. c), del TUOM) <i>“al coniuge superstite del concessionario dell’alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ... e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST”</i>.</p>

² Proroga decretata ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 90/2010 (TUOM).

TESTO	Tipologie “protette” (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">“Disposizioni concernenti anche l’applicazione del decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014”</p> <p>1. Gli utenti che non hanno presentato istanza ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, sono ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utente “sine titolo” con presenza di un portatore di handicap³ nel nucleo familiare convivente (al 07 maggio 2014, che non ha presentato istanza, c.d. “ritardatari”) • Coniuge superstite di personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio (al 07 maggio 2014, che non ha presentato istanza, c.d. “ritardatari”) • Altro familiare convivente di personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio (al 07 maggio 2014, che non ha presentato istanza, c.d. “ritardatari”) 	<p>Il comma in argomento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “riapre i termini” di presentazione della domanda per gli utenti delle tipologie esplicitate in c/pag. (c.d. “ritardatari”); – stabilisce che la decorrenza del canone “più favorevole all’utente” è dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’A.D.. <p>Queste tipologie di utenti (esplicitate nella colonna precedente), tali alla data del 07 maggio 2014, che per un qualsiasi motivo non hanno presentato l’istanza prevista (vds. All. “D” del D.M. 07 maggio 2014) entro 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U. del menzionato D.M. 07 maggio 2014, hanno ora la possibilità di presentare la stessa istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U. del presente decreto (vale a dire entro il 30 novembre 2015).</p>
<p>Negli altri casi di handicap accertati, l’istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di riconoscimento dell’handicap stesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori casi, di handicap accertato³, non disciplinati dal precedente capoverso (quindi successivi al 07 maggio 2014) 	<p>Sono ammessi a presentare la medesima istanza (entro 90 giorni dalla data di riconoscimento dell’handicap) anche gli utenti che rientrano nell’espressione “altri casi di handicap accertati”. Con tale espressione si devono intendere gli utenti la cui situazione di handicap è stata accertata dopo l’entrata in vigore del D.M. 07 maggio 2014 (vale a dire dopo il 07 maggio 2014).</p>
<p>Il nuovo canone è applicato a far data dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">//</p>	<p>Per tutti questi casi, la decorrenza del canone “più favorevole all’utente” è dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’A.D..</p>

³ Handicap accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

TESTO	Tipologie “protette” (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>“Disposizioni concernenti anche l’applicazione del decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014”</i></p> <p>2. Agli utenti portatori di handicap accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o il cui nucleo familiare convivente comprende un portatore di tale handicap è riconosciuta la condizione di categoria protetta, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del relativo canone, anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del Decreto Ministeriale 16 marzo 2011.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utente portatore di handicap accertato⁴ • Utente nel cui nucleo familiare convivente è presente un portatore di handicap accertato⁴ 	<p>Il comma in argomento amplia la protezione da riconoscere a favore degli utenti portatori di <i>handicap</i> (o con familiare portatore di <i>handicap</i>), estendendola, ai fini della non rideterminazione del canone, anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del D.M. 16 marzo 2011 (cioè dopo l’11 ottobre 2011). Quindi, gli utenti della tipologia esplicitata nella colonna precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mantengono la conduzione dell’alloggio; – pagano un canone “calmierato” (vale a dire non calcolato secondo il D.M. 16 marzo 2011).
<p>Nei casi di handicap accertati dal 1° gennaio 2011, previa presentazione dell’istanza di cui al comma 1 del presente articolo, gli utenti sono ammessi al pagamento del canone pagato alla data del 31 dicembre 2010, qualora a quella data fossero utenti di alloggio di servizio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti delle tipologie sopra indicate, già concessionari al 31 dicembre 2010 	<p>Il comma, in merito ai casi di <i>handicap</i> accertati a partire dal 1° gennaio 2011, effettua una prima distinzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utente portatore di <i>handicap</i> (o con familiare portatore di <i>handicap</i>), che al 31 dicembre 2010 era già concessionario di alloggio di servizio, potrà pagare, dietro presentazione dell’istanza prevista (Allegato “D” al D.M. 07 maggio 2014) da produrre entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente D.M. nella G.U. (entro il 30 novembre 2015), il canone corrisposto alla citata data del 31 dicembre 2010, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> • se era in titolo, il canone da utente in titolo;

⁴ Handicap accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

		<ul style="list-style-type: none"> • se era “<i>sine titulo</i>”, l’equo canone maggiorato del 20 o del 50 per cento in relazione al reddito annuo lordo del nucleo familiare.
<p>Nei casi in cui tali utenti non fossero già utenti di alloggio di servizio alla data del 31 dicembre 2010, essi sono ammessi al pagamento del canone determinato ai sensi dell’art. 286, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se più favorevole all’utente e previa presentazione della citata istanza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti delle tipologie sopra indicate, non concessionari al 31 dicembre 2010 	<p>Il comma, in merito ai casi di <i>handicap</i> accertati a partire dal 1° gennaio 2011, effettua una seconda distinzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utente portatore di <i>handicap</i> (o con familiare portatore di <i>handicap</i>), che al 31 dicembre 2010 non era già concessionario di alloggio di servizio, potrà pagare, dietro presentazione dell’istanza prevista (Allegato “D” al D.M. 07 maggio 2014) da produrre entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente D.M. nella G.U. (entro il 30 novembre 2015), un canone corrispondente all’equo canone maggiorato del 20 o del 50 per cento in relazione al reddito annuo lordo del nucleo familiare (ai sensi dell’art. 286, comma 3 del COM), se più favorevole all’utente.

TESTO	Tipologie "protette" (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>“Disposizioni concernenti anche l’applicazione del decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014”</i></p> <p>3. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014, nonché quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano nel senso che i benefici ivi previsti non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del Decreto Ministeriale 16 marzo 2011.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utente <i>“sine titolo”</i> con presenza di un portatore di handicap⁵ nel nucleo familiare convivente (al 07 maggio 2014, che non ha presentato istanza, c.d. “ritardatari”) 	<p>Il comma in tema disciplina l’“effetto retroattivo” dei benefici (conguagli) derivanti dall’applicazione del nuovo canone, sempre previa presentazione della necessaria istanza da parte dell’utente interessato (Allegato “D” al D.M. 07 maggio 2014).</p> <p>I conguagli che l’A.D. dovrà agli utenti della fattispecie in argomento, dovranno riferirsi, esclusivamente, all’intervallo di tempo compreso tra la data di ricezione dell’istanza (da parte dell’A.D.) e, procedendo a ritroso, la data di effettiva e concreta applicazione del D.M. 16 marzo 2011 (vale a dire 11 ottobre 2011).</p> <p>In merito alle modalità da adottare per rendere operativi i conguagli, dovrà essere adottata la procedura elaborata dal V Reparto dello SMD, sulla base di quanto indicato da UL (Let. M_D GU DC REG2016 0002863, in data 27 gennaio 2016, pag. 2), in merito alla quale SEGREDIFESA ha espresso parere di concordanza (Appendice “A”).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Coniuge superstite di personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio (al 07 maggio 2014, che non ha presentato istanza, c.d. “ritardatari”) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Altro familiare convivente di personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio (al 07 maggio 2014, che non ha presentato istanza, c.d. “ritardatari”) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori casi, di handicap accertato⁵ (quindi successivi al 07 maggio 2014) 	

⁵ Handicap accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

TESTO	Tipologie "protette" (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>“Disposizioni concernenti anche l’applicazione del decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014”</i></p> <p>4. Gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54,485,73 incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, mantengono la conduzione dell’alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone previste a quella data, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nell’art. 2 del Decreto del Ministro della Difesa del 23 giugno 2010, così come modificate nel tempo in base agli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli utenti “sine titolo” al 31 dicembre 2010 (c.d. “storici”) 	<p>Il comma in questione conferma quanto già stabilito con il precedente D.M. 07 maggio 2014, vale a dire che gli utenti “sine titolo” c.d. “storici” (cioè senza titolo alla data del 31 dicembre 2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> – conservano la conduzione dell’alloggio; – pagano il canone corrisposto al 31 dicembre 2010, purché il “reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente” non superi i 54.485,73 € (da incrementare nella misura di 3.500 € per ogni figlio a carico). <p>Tuttavia, il godimento dei due benefici sopra elencati sarà possibile, unicamente, se sarà soddisfatta anche la condizione seguente: non essere proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.</p> <p>Tenuto conto che le variazioni patrimoniali e reddituali debbono essere comunicate dall’utente, annualmente, anche con dichiarazione sostitutiva (art. 329, comma 7, del TUOM), si dovrà effettuare la verifica di tali dichiarazioni a far data dai redditi dell’anno 2014. Qualora dalla verifica dovesse emergere il superamento dei limiti patrimoniali e reddituali sopra descritti, si dovrà applicare il canone di mercato (calcolato ai sensi del D.M. 16 marzo 2011) che decorrerà dalla data di notifica.</p>

TESTO	Tipologie "protette" (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>“Disposizioni concernenti anche l’applicazione del decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014”</i></p> <p>5. Le disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, si applicano altresì nel senso che in caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni, costituisce titolo per il mantenimento della conduzione la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio, da certificare nei modi consentiti dalla legge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Figlio e nipote di personale (militare/civile) concessionario originario “in titolo” (convivente con il concessionario negli ultimi dieci anni e in caso di premorienza) • Figlio e nipote di personale (militare/civile) concessionario originario “sine titolo” (convivente con il concessionario negli ultimi dieci anni e in caso di premorienza) 	<p>Il comma in esame afferma che gli utenti delle categorie considerate (vds. colonna precedente) hanno diritto al mantenimento della conduzione dell’alloggio per cinque anni (inderogabili, a partire dalla vigenza del D.M. 07 maggio 2014) anche nei casi di premorienza del concessionario originario antecedente agli ultimi 10 anni (2014 - 2004).</p> <p>Pertanto, mantengono la conduzione dell’alloggio anche i figli e i nipoti del concessionario deceduto prima del 07 maggio 2004, a condizione che tali figli e nipoti abbiano convissuto con il concessionario originario per almeno 10 anni. Conseguentemente, questo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> – consente l’accesso al beneficio a coloro che, pur avendo presentato l’istanza prevista (ai sensi del D.M. 07 maggio 2014), sono rimasti “parcheeggiati” in <i>stand-by</i> proprio per l’aspetto della premorienza antecedente al decennio (non dovranno produrre un’ulteriore istanza); – estende la “platea” dei beneficiari anche a coloro che, in possesso dei requisiti sopra indicati, non hanno presentato alcuna istanza lo scorso anno (costoro dovranno produrre l’istanza); – integra quanto previsto dal precedente D.M. 07 maggio 2014, ove alla deroga nei casi di premorienza del concessionario (nel decennio 2014-2004) si prescrive che il criterio principale per accedere al beneficio è fissato nella convivenza per almeno un decennio con il concessionario originario. <p>Per quanto concerne l’esercizio del diritto di prelazione, ai fini dell’acquisto della proprietà ovvero dell’usufrutto, in considerazione che il TUOM (art. 404) effettua riferimento</p>

		<p>al "conduttore" in senso generico, si puntualizza che soggetti della fattispecie in argomento sono ammessi all'esercizio del diritto di cui sopra finché permangono nell'alloggio in virtù delle disposizioni del presente comma.</p>
--	--	--

TESTO	Tipologie “protette” (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>“Disposizioni concernenti anche l’applicazione del decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014”</i></p> <p>6. Fermi restando gli ambiti applicativi ed i limiti temporali di cui al Decreto del Ministero della Difesa 7 maggio 2014, rientrano nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della Difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo status giuridico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coniugi vedovi, di personale militare/civile (concessionario originario “in titolo”) 	<p>Il comma in parola si riferisce ad una categoria di utenti che era già stata prevista nel precedente D.M. 07 maggio 2014 (art. 4, comma 2°) ad eccezione degli orfani, i quali ora sono ricompresi (vds. colonna precedente).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Figli orfani, di personale militare/civile (concessionario originario “in titolo”) 	<p>Il comma, in particolare, costituisce una precisazione di quanto già espresso nel citato D.M. 07 maggio 2014, vale a dire che lo <i>status giuridico</i> cui è fatto riferimento deve essere posseduto alla data del 07 maggio 2014 (data di entrata in vigore del medesimo D.M. 07 maggio 2014). Tale precisazione si è resa necessaria soprattutto in relazione alla categoria dei separati, al fine di vanificare ipotesi di separazioni simulate.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Coniugi divorziati, di personale militare/civile (concessionario originario “in titolo”) 	<p>Pertanto, tenuto conto che rimangono inalterati i limiti temporali ed applicativi fissati dal menzionato D.M. 07 maggio 2014, ne deriva che:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Coniugi legalmente separati, di personale militare/civile (concessionario originario “in titolo”) 	<ul style="list-style-type: none"> – gli utenti interessati non devono produrre una nuova istanza; – la disciplina del canone è la medesima stabilita con il D.M. 07 maggio 2014.

TESTO	Tipologie "protette" (esplicitate)	APPLICAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p><i>“Disposizioni relative alle soglie di reddito ai fini dell’alienazione degli alloggi di servizio e all’aggiornamento della situazione reddituale degli utenti ai fini della determinazione dei canoni di occupazione”</i></p> <p>1. Sono fatte salve le soglie di reddito, individuate dal Decreto del Ministro della Difesa 11 giugno 2012, richiamate in materia di alienazione nell’ordinamento militare, ai fini diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.</p>	//	<p>Questo comma precisa che, in tema di alienazione degli alloggi di servizio, valgono le soglie reddituali indicate nel D.M. 11 giugno 2012.</p> <p>Tali soglie, infatti, sono necessarie in caso di opzione dell’acquisto dell’usufrutto (rateizzazione del corrispettivo) ed in caso di vendita dell’alloggio occupato (applicazione delle riduzioni del prezzo di vendita).</p>
<p>2. L’amministrazione procede, su documentata istanza dell’interessato, alla revisione della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell’adeguamento del canone di occupazione dell’alloggio.</p> <p>3. L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato in premessa.</p>	//	<p>Inoltre, è affermata la potestà dell’Amministrazione a procedere alle verifiche / revisioni della situazione reddituale degli utenti (sia nel caso in cui è l’utente a manifestare l’esigenza sia nel caso in cui è l’A.D. a ritenere opportuna tale tipologia di provvedimento).</p>

TESTO	Tipologie "protette" (esplicitate)	Disposizioni particolari
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p><i>“Disposizioni relative alla pubblicazione e corretta applicazione delle disposizioni recate dai decreti di gestione annuale del patrimonio alloggiativo della Difesa”</i></p> <p>1. Lo Stato maggiore della Difesa provvede a dare idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi, inviando a ciascuno di loro tempestivamente e con le modalità più consone il testo del presente Decreto, nonché a diramare le istruzioni necessarie alla miglior applicazione della disciplina così come risultante alla stregua del medesimo.</p>	//	<p>Questo comma dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l’invio, a tutti i conduttori di alloggi di servizio, del testo del presente Decreto; – la diramazione, alle Forze Armate, delle istruzioni necessarie alla applicazione della specifica disciplina. <p>Ciò, evidentemente, al fine di prevenire la mancanza di informazioni sulla tematica oggetto del Decreto.</p> <p>In particolare, per quanto concerne il precedente primo alinea, si è convenuto di adottare, da parte di ciascuna Forza Armata, la seguente modalità di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei confronti dei conduttori “in servizio”, di procedere alla notifica del documento da parte del rispettivo Comandante di Corpo; – nei confronti dei conduttori “non in servizio”, di procedere tramite “raccomandata con ricevuta di ritorno”.
<p>2. Lo Stato maggiore della Difesa dispone l’avvio di uno studio di fattibilità circa la gestione unificata del patrimonio abitativo in senso interforze.</p> <p>Il presente Decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.</p>	//	<p>Inoltre, è disposto l’avvio di uno “studio di fattibilità” finalizzato all’”unificazione della gestione” del patrimonio abitativo.</p>

Articoli 2, 3 e 4	<p align="center">Impossibilità di mantenere la conduzione, di un alloggio in alienazione, da parte di un utente “sine titolo protetto” che non ha i requisiti previsti dal D.P.R. 90/2010 (TUOM)</p>
<p align="center"><i>Omissis</i></p>	<p>Il D.P.R. 90/2010 (art. 404, comma 4°, let. b)) riconosce il diritto alla continuazione nella conduzione esclusivamente ai “<i>conduttori con reddito non superiore a quello stabilito dal Decreto di gestione annuale, ovvero il cui nucleo familiare convivente, ... , comprenda un portatore di handicap grave ...</i>”.</p> <p>Il D.M. 24 luglio 2015 (art. 2, 3 e 4), in particolare, individua varie categorie di utenti “sine titolo protetti” che, in quanto tali, sono autorizzati a mantenere la conduzione dell’alloggio di servizio occupato.</p> <p>Nel caso in cui un utente “sine titolo protetto” (ai sensi del D.M. 24 luglio 2015), occupante un alloggio di servizio in alienazione, optasse per la continuazione della conduzione, si dovrà comunque procedere alla verifica dei requisiti previsti nel citato D.P.R. 90/2010 (art. 404). Conseguentemente, nel caso in cui si riscontrasse la carenza dei richiamati requisiti, la manifestazione di volontà di proseguire nella conduzione, espressa da parte dell’utente occupante, non potrà trovare accoglimento. Quindi, l’A.D. dovrà provvedere ad intimare all’utente il rilascio dell’immobile.</p> <p>In merito, per quanto concerne il parametro reddituale, si ribadisce che lo stesso è quello fissato dal D.M. 11 giugno 2012 (aggiornato con gli adeguamenti annuali sulla base degli indici ISTAT), come:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si evince al punto 2. della let. M_D GU DC 0044335 (in data 19 novembre 2015, <u>Annesso 2</u>) di Ufficio Legislativo (allegata alla let. del medesimo UL n. M_D GU DC REG2016 0002863, in data 27 gennaio 2016, <u>Annesso 1</u>); – contemplato nel D.M. 24 luglio 2015 (art. 5, comma 1°); – chiaramente espresso da Ufficio Legislativo (al punto 2. della let. M_D GU DC 0031001 in data 01 agosto 2014, annessa in <u>Annesso 3</u>); – ribadito, recentemente da questo SMD (<u>Annesso 4</u>).